

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. 02/P/120904
San Fior, 04/09/2012

Ai gentili **Clienti**

Loro sedi

Oggetto: **La riforma dell'associazione in partecipazione.**

Il comma 28 dell'art. 1, della L. n. 92 del 28 giugno 2012 (*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*), entrata in vigore il recente **18 luglio**, ha, tra l'altro, aggiunto il secondo comma nell'articolo 2549 del CC (che regola l'associazione in partecipazione), il cui testo aggiornato è, ora, il seguente:

Art. 2549. Nozione

Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

Qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Com'è noto, l'apporto dell'associato potrebbe consistere anche nella sua **prestazione lavorativa**; la modifica normativa ha per oggetto proprio questo tipo di associazione che, secondo il ministro Fornero, sarebbe spesso utilizzato in modo improprio.

A seguito della novella, viene limitato a tre il numero degli associati che possono svolgere una medesima attività, a prescindere dal numero degli associanti; in caso di violazione del limite quantitativo, il rapporto con tutti gli associati con apporto di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Unica eccezione: il limite di tre può essere superato nel caso in cui (tutti?!) gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. Non è chiaro cosa succeda qualora gli associati fossero, ad esempio, cinque di cui tre parenti dell'associante.

Le novità non finiscono qui: infatti, i commi 29 e 30 dell'art. 1, della L. n. 92 del 28 giugno 2012, stabiliscono ulteriormente che:

29. Sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati **certificati** ai sensi degli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

30. I rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall'articolo 2552 del codice civile, si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La predetta presunzione si applica, altresì, qualora l'apporto di lavoro non presenti i requisiti di cui all'articolo 69-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, introdotto dal comma 26 del presente articolo.

Il comma 29 precisa che sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che siano stati **certificati**¹ ai sensi della legge Biagi.

¹ Art. 76. Organi di certificazione

1. Sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituite presso:
- gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;
 - le Direzioni provinciali del lavoro e le province, secondo quanto stabilito da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto;
 - le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate nell'albo di cui al comma 2, esclusivamente nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - c-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

In considerazione del fatto che sono rari i contratti già certificati all'entrata in vigore della L. 92, ci si domanda, tra l'altro:

- quali sono i contratti già esistenti che debbono essere certificati?
- è consentita la certificazione "postuma" di contratti già in corso alla data del 18 luglio 2012, ai fini della loro sopravvivenza?

che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane e strumentali già operanti presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro;

c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque unicamente nell'ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi.

1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1, lettera c-bis), le commissioni di certificazione istituite presso le direzioni provinciali del lavoro e le province limitano la loro funzione alla ratifica di quanto certificato dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Per essere abilitate alla certificazione ai sensi del comma 1, le università sono tenute a registrarsi presso un apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, della università e della ricerca. Per ottenere la registrazione le università sono tenute a inviare, all'atto della registrazione e ogni sei mesi, studi ed elaborati contenenti indici e criteri giurisprudenziali di qualificazione dei contratti di lavoro con riferimento a tipologie di lavoro indicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Le commissioni istituite ai sensi dei commi che precedono possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di una commissione unitaria di certificazione.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Alla prima domanda, a rigor di logica, si dovrebbe rispondere: *"solo quelli ricadenti nell'ipotesi di divieto contenuta nel nuovo secondo comma dell'art. 2549 (con più di tre associati)";* alla seconda, stante la lettera della legge, sembra di dover dare risposta negativa².

La disposizione di cui al co. 30, introduce la presunzione, suscettibile di prova contraria, applicabile alla generalità dei contratti, secondo la quale *"i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ... si presumono ... rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato"* qualora:

1. non vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare;
2. non sia stato consegnato all'associato il rendiconto previsto dall'articolo 2552 del codice civile.
3. la prestazione di lavoro, che l'associato si è impegnato a conferire, NON sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività.

Per quanto riguarda la prima condizione, sono, quindi, da valutare con estrema prudenza clausole contrattuali che prevedano la corresponsione di remunerazioni "fisse", in luogo della partecipazione agli utili, specialmente in assenza di utili da ripartire.

Per quanto riguarda la seconda condizione, si ricorda che l'art. 2552 del CC 2552 stabilisce che *"in ogni caso l'associato ha diritto al rendiconto dell'affare compiuto o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno"*.

Per quanto riguarda la terza condizione, si osserva che la certificazione potrebbe risultare utile per certificare il suo avveramento (prestazione connotata da competenze teoriche o da capacità ...).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

D.ssa Alessandra Gava



² Si preannunciano, pertanto, ulteriori "esodati"; ma, si consolino, anche al ministro, sinceramente dispiaciuto, scapperà una lacrimuccia!